

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, PICCOLI, CONCI ELISABETTA, FORNALE, SILVESTRI,
COLLESELLI, RUFFINI, MIOTTI CARLI AMALIA**

Presentata il 5 febbraio 1965

Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, e nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già ufficiali di formazioni partigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare una grave ingiustizia subita da alcuni ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già ufficiali di formazioni partigiane, arruolati prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, che disponeva l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza.

Gli articoli 4 dei medesimi decreti stabilivano che i posti di ufficiali potessero essere conferiti a coloro che avevano già appartenuto alle Forze armate dello Stato con grado pari a quello cui aspiravano, oppure a coloro che avevano esercitato le funzioni di detto grado nelle formazioni partigiane.

Un numero limitatissimo di ufficiali partigiani venne assunto in base alle norme allora vigenti, nel corpo delle guardie ausiliarie di pubblica sicurezza, ma l'assunzione avvenne attribuendo ad essi il grado iniziale di sottotenente, anziché quello spettante in base al

citato decreto legislativo luogotenenziale e del Capo provvisorio dello Stato, n. 154 e n. 106 del 1946.

Alcuni interessati, ignorando detto decreto, lasciarono decorrere i termini ivi prescritti, fissati in 45 giorni, per la presentazione delle domande e decadde così dal diritto di essere sistemati nel grado loro spettante.

Tuttavia è accaduto successivamente che gli ufficiali già appartenenti alle disciolte formazioni della milizia fascista (portuale, confinaria, stradale, ecc.) siano stati sistemati anch'essi nei corrispondenti ruoli delle guardie di pubblica sicurezza, con i gradi precedentemente rivestiti. Ciò avvenne per effetto di un bando di concorso riservato appunto ai predetti, approvato il 12 marzo 1948 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 17 maggio 1948, n. 113, in base al decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 510. I beneficiari del predetto concorso infatti, furono sistemati con anzianità e ordine di ruolo postergati rispetto a quegli ufficiali di pubblica sicurezza, già ufficiali partigiani, i quali, come si è detto, non poterono beneficiare del decreto legisla-

tivo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, e di quello del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, che li avrebbe inquadrati in gradi superiori a quello di sottotenente, avendo essi svolto funzioni di gradi superiori nelle formazioni partigiane.

Nel frattempo la legge 8 novembre 1956, n. 326 e quella 18 gennaio 1963, n. 4475, ratificando con emendamenti il citato decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 510, riconosceva in favore degli ufficiali provenienti dalla disciolta milizia fascista, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità precedentemente acquisita. Per effetto di tale riconoscimento, gli ufficiali in questione hanno sopravanzato nei ruoli i pari grado provenienti dalle formazioni partigiane, che prima li precedevano.

Ma, quel che è più grave, hanno sopravanzato nei ruoli, per effetto delle maturate promozioni nel grado, anche quegli ufficiali che, come si è detto, militarono nelle formazioni partigiane con gradi superiori a quelli di sottotenente e che invece, per le ragioni già citate, non poterono godere del riconoscimento di tale requisito, perché sistemati nel grado iniziale della carriera.

In tal modo si è così determinata una grave sperequazione, tanto più grave quando si pensa che ne sono vittime i valorosi combattenti della lotta di liberazione.

Si rende, quindi, necessaria una legge riparatrice e a questo scopo tende la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154 e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già ufficiali di formazioni partigiane, arruolati prima dell'entrata in vigore di detti decreti nel grado iniziale di sottotenente, anziché nel grado rivestito nelle formazioni partigiane.

ART. 2.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, applicherà le sopracitate disposizioni agli ufficiali che documenteranno di possedere i requisiti stabiliti all'articolo 1, nello stesso grado e con la stessa decorrenza di coloro i quali presero parte al concorso nei termini voluti dai medesimi decreti. Agli aventi diritto si provvederà alla ricostruzione di carriera, ai soli fini giuridici, in base alle vigenti norme, rinnovando i relativi scrutini di avanzamento.